

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 97 bis del 19/05/2004**

Deliberazione n. 97 bis del 19/05/2004 legge 109/94 Articoli 18 - Codici 18.1

Svilisce la portata e la ratio dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che ha la funzione di compensare i soggetti che eseguono incarichi essenzialmente all'interno dell'amministrazione, la previsione del regolamento, adottato dall'amministrazione in applicazione di tale articolo, che assegna agli stessi una percentuale di incentivo di poco inferiore all'1,5% dell'importo lavori per il caso in cui la totalità o quasi delle prestazioni siano eseguite all'esterno. Qualora le aliquote indicate nel suddetto regolamento vengano applicate non come aliquote percentuali sull'importo dei lavori, ma come quota parte dell'aliquota percentuale massima (1,5%) sull'importo dei lavori, non solo la somma individuata per l'attività considerata risulta superiore a quella dovuta ma, attraverso successive liquidazioni riferite ad ulteriori prestazioni per lo stesso intervento, potrebbe determinarsi un superamento della soglia massima dell'1,5% di cui al citato articolo 18.

Deliberazione n. 97 bis del 19/05/2004 legge 109/94 Articoli 16, 17 - Codici 16.1, 17.1

La decisione di affidare, mediante separati avvisi, gli incarichi di redazione del progetto esecutivo, di direzione lavori, di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione, di redazione della relazione geologica - benché tale suddivisione non comporti un aumento di spesa e l'ammontare complessivo dei corrispettivi per le citate attività sia inferiore al limite della c.d. "prima fascia" di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - non appare conforme all'art. 17, comma 14, della medesima legge, ove prescrive che "nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato...". Finalità della norma è quella di rendere unitario l'affidamento delle prestazioni, evitando, per quanto possibile, confusioni di responsabilità. Relativamente alla circostanza che il responsabile del procedimento abbia svolto la funzione di progettista per un intervento risultato d'importo superiore a 500.000 Euro soltanto dopo che è emersa, in sede di redazione del progetto preliminare, l'opportunità di ricorrere a differenti modalità di realizzazione (concessione) nonché di prevedere maggiori lavori, si rammenta che l'art. 15, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che già nel documento preliminare alla progettazione siano indicati, tra l'altro, il sistema di realizzazione da impiegare, i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento.